

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 31 maggio 2021, n. 094/Pres.

**Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi per il sostegno dello sviluppo di adeguate capacità manageriali delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia in attuazione dell'articolo 17 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, emanato con decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2015, n. 0258/Pres.**

- OMISSIS -

## **Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi per il sostegno dello sviluppo di adeguate capacità manageriali delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia in attuazione dell'articolo 17 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, emanato con decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2015, n. 0258/Pres.**

Art. 1 Modifiche all'articolo 1 del DPREg 258/2015

Art. 2 Modifiche all'articolo 2 del DPREg 258/2015

Art. 3 Modifiche all'articolo 3 del DPREg 258/2015

Art. 4 Modifiche all'articolo 4 del DPREg 258/2015

Art. 5 Modifiche all'articolo 5 del DPREg 258/2015

Art. 6 Modifiche all'articolo 6 del DPREg 258/2015

Art. 7 Modifiche all'articolo 7 del DPREg 258/2015

Art. 8 Modifiche all'articolo 8 del DPREg 258/2015

Art. 9 Modifiche all'articolo 9 del DPREg 258/2015

Art. 10 Modifiche all'articolo 10 del DPREg 258/2015

Art. 11 Modifiche all'articolo 11 del DPREg 258/2015

Art. 12 Modifiche all'articolo 12 del DPREg 258/2015

Art. 13 Modifiche all'articolo 13 del DPREg 258/2015

Art. 14 Modifiche all'articolo 14 del DPREg 258/2015

Art. 15 Modifiche all'articolo 15 del DPREg 258/2015

Art. 16 Modifiche all'articolo 16 del DPREg 258/2015

Art. 17 Modifiche all'articolo 17 del DPREg 258/2015

Art. 18 Modifiche all'articolo 18 del DPREg 258/2015

Art. 19 Modifiche all'articolo 19 del DPREg 258/2015

Art. 20 Modifiche all'articolo 20 del DPREg 258/2015

Art. 21 Modifiche all'articolo 21 del DPREg 258/2015

Art. 22 Modifiche all'articolo 22 del DPREg 258/2015

Art. 23 Modifiche all'allegato C del DPREg 258/2015

Art. 24 Entrata in vigore

### **Art. 1 Modifiche all'articolo 1 del DPREg 258/2015**

1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2015, n. 258 (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi per il sostegno dello sviluppo di adeguate capacità manageriali delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia in attuazione dell'articolo 17 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Ai fini del perseguimento dell'obiettivo di migliorare l'attrattività del territorio regionale per favorire lo sviluppo del sistema produttivo in conformità all'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, e in attuazione dell'articolo 17, comma 2, di tale legge regionale, criteri e modalità per la concessione di incentivi per il sostegno di iniziative di sviluppo di adeguate capacità manageriali delle piccole e medie imprese in Friuli Venezia Giulia dirette al perseguimento da parte dell'impresa di almeno una delle seguenti finalità:

- a) trasformazione tecnologica e digitale, anche per cogliere le opportunità di mercato legate allo sviluppo della società 5.0 e della *silver economy* in ambiti come il turismo, la logistica, la domotica e i trasporti intelligenti;
- b) ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi in relazione all'ottimizzazione dell'introduzione di nuove tecnologie;
- c) sviluppo di strategie di servitizzazione;
- d) accesso ai mercati finanziari e dei capitali;

- e) successione nella gestione dell'impresa;
- f) fusione societaria;
- g) introduzione di forme di responsabilità sociale d'impresa tra cui nuove forme di *governance* inclusive dei lavoratori o nuove forme organizzative;
- h) applicazione delle modalità produttive dell'economia circolare.>>;
- b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. In conformità all'articolo 97, comma 1, della legge regionale 3/2015, la gestione amministrativa relativa agli incentivi di cui al presente regolamento è delegata alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate Camere di commercio.>>.

## **Art. 2 Modifiche all'articolo 2 del DPREg 258/2015**

1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 258/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) le parole: <<, di supporto dell'impresa nel superamento delle situazioni di cambiamento connesse a fasi di sviluppo, a fasi di transizione, quali processi di successione nella gestione dell'impresa, ed a fasi di riorganizzazione economico-finanziaria>> sono sostituite dalle seguenti: <<e di supporto dell'impresa nella realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1>>;

b) alla lettera b) le parole: <<al rafforzamento dell'impresa, anche attraverso l'affiancamento e l'accompagnamento dell'impresa, il trasferimento di buone pratiche e tecniche amministrative e gestionali, la riorganizzazione aziendale, il controllo di gestione; affianca l'azienda nel processo di crescita attraverso un'analisi diversificata delle varie aree di business e tramite l'apertura di nuovi mercati, il riposizionamento competitivo, la differenziazione, la valorizzazione dei punti di forza, il reengineering dei processi aziendali, lo sviluppo di nuove politiche di gestione delle risorse umane, di marketing e finanziarie con l'obiettivo di orientare scelte che possono comportare la revisione della business idea, la diversificazione delle attività aziendali, le alleanze strategiche e le partnership di scopo, la ristrutturazione organizzativa e gestionale, la ricerca dell'efficienza e i processi di riconversione industriale>> sono sostituite dalle seguenti: <<alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1>>;

c) la lettera c) è sostituita dalla seguente: <<c) Camera di commercio competente: la Camera di commercio al cui ambito territoriale di competenza si riferisce l'iniziativa:

- 1) la CCIAA di Pordenone-Udine in relazione al territorio provinciale di Pordenone e in relazione al territorio provinciale di Udine;
- 2) la CCIAA Venezia Giulia in relazione al territorio provinciale di Trieste e in relazione al territorio provinciale di Gorizia>>;

d) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

<<d bis) servitizzazione: processo attraverso cui un'impresa implementa una trasformazione del proprio modello di business che le consenta di erogare servizi a valore aggiunto in combinazione al proprio prodotto fisico, in un'offerta unitaria; d ter) responsabilità sociale d'impresa: processo per integrare le questioni sociali, ambientali, etiche, i diritti umani e le sollecitazioni dei consumatori nelle operazioni aziendali e nella strategia di base dell'impresa in stretta collaborazione con i rispettivi interlocutori, con l'obiettivo di fare tutto il possibile per creare un valore condiviso tra i loro proprietari/azionisti e gli altri loro soggetti interessati e la società in generale nonché di identificare, prevenire e mitigare i possibili effetti avversi dell'attività d'impresa; d quater) economia circolare: sistema economico in cui il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse è mantenuto quanto più a lungo possibile e la produzione di rifiuti è ridotta al minimo, improntando al principio della circolarità la produzione, il consumo e la gestione delle risorse e dei flussi di rifiuti, anche attraverso la reimmissione delle materie prime secondarie derivanti dal riciclo, la durabilità e riparabilità dei prodotti, il consumo di servizi anziché di prodotti e l'utilizzo di piattaforme informatiche o digitali;

d quinquies) compenso lordo: importo del compenso comprensivo delle ritenute di legge, esclusi i rimborsi per spese di trasferta, viaggio, vitto e alloggio; d sexies) sede dell'impresa: sede legale e altre unità operative dell'impresa, in cui sono stabilmente collocati personale e mezzi che sono utilizzati per l'esercizio abituale dell'attività economica svolta dall'impresa; d septies) dichiarazione dell'IRAP: ultima dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive il cui termine di presentazione è scaduto prima della data di presentazione della domanda dell'incentivo o ultima dichiarazione presentata prima della data di

presentazione della domanda dell'incentivo anticipatamente rispetto alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive; d octies) lavoratori: dipendenti, collaboratori familiari, soci lavoratori, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro.>>.

### **Art. 3 Modifica all'articolo 3 del DPREg 258/2015**

1. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 258/2015 le parole: <<al soggetto gestore>> sono sostituite dalle seguenti: <<alla Camera di commercio competente,>>.

### **Art. 4 Modifiche all'articolo 4 del DPREg 258/2015**

1. All'articolo 4 del decreto Presidente della Regione 258/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 1 sono aggiunte le parole: <<dirette al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1>>;

b) al comma 2:

1) alla lettera a) le parole: <<presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel prosieguo "CCIAA", competente per territorio>> sono soppresse;

2) alla lettera c) le parole: <<legale o unità operativa/e, cui si riferiscono le iniziative>> sono soppresse;

3) alla lettera d) le parole: <<quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria>> sono sostituite dalle seguenti: <<salvo il caso del concordato preventivo con continuità aziendale>>;

c) alla lettera b) del comma 3 dopo le parole <<comma 2,>> sono inserite le seguenti: <<lettera d),>>.

### **Art. 5 Modifiche all'articolo 5 del DPREg 258/2015**

1. All'articolo 5 del decreto Presidente della Regione 258/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la parola: <<seguenti>> è soppressa e dopo la parola: <<iniziative>> sono inserite le seguenti: <<che prevedono>>;

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

<<1 bis. La realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, deve contemplare lo sviluppo o il consolidamento della attività economica svolta in sedi situate nel territorio regionale, esclusa in ogni caso la riduzione o la delocalizzazione della stessa.

1 ter. Con riferimento alle iniziative di cui al comma 1, lettere a) e b), nel caso in cui l'impresa svolga attività economica sia in sedi situate sul territorio regionale sia in altre sedi, l'incentivo è parametrato alla quota del valore della produzione riferito al territorio regionale rispetto al valore totale della produzione dell'impresa come risultante dalla dichiarazione dell'IRAP. Qualora l'impresa sia esonerata dall'obbligo della dichiarazione dell'IRAP ai sensi della vigente normativa in materia, o in quanto impresa di nuova costituzione non sia stata ancora soggetta all'obbligo della presentazione della prima dichiarazione dell'IRAP, l'incentivo è parametrato al numero di lavoratori addetti con continuità a sedi ubicate nel territorio regionale rispetto al totale dei lavoratori addetti all'insieme delle sedi dell'impresa, registrati alla data di presentazione della domanda.>>;

c) il comma 2 è abrogato;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente: <<3. Il luogo della prestazione del personale di cui al comma 1, lettere b) e b bis), come registrato nel Libro unico del lavoro, è stabilito presso sede sita sul territorio regionale>>.

### **Art. 6 Modifiche all'articolo 6 del DPREg 258/2015**

1. All'articolo 6 del decreto Presidente della Regione 258/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) dopo le parole <<al netto dell'IVA,>> sono aggiunte le seguenti: <<salvo i casi in cui l'IVA sia non recuperabile dal beneficiario ai sensi della vigente normativa fiscale,>>;

la lettera a) è sostituita dalla seguente: <<a) nel caso delle iniziative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), le spese per l'acquisizione di servizi di consulenza manageriale;>>;

la lettera b) è sostituita dalla seguente: <<b) nel caso delle iniziative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), le spese a carico dell'impresa relative al compenso lordo spettante al personale manageriale per le prestazioni rese;>>;

2) la lettera b bis) è sostituita dalla seguente: <<b bis) nel caso delle iniziative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b bis), le spese di iscrizione di titolari, amministratori e personale dell'impresa ai percorsi formativi e le eventuali spese per l'acquisto di testi connessi agli stessi.>>;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

<<2 bis. I servizi e le prestazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), sono rese in forza di un contratto stipulato successivamente alla presentazione della domanda.>>;

c) alla fine del comma 3 sono aggiunte le seguenti parole: <<e possono essere forniti:

a) da imprese e da professionisti, la cui attività, così come classificata in base ai codici ISTAT ATECO risultanti dalla visura camerale o da documentazione equipollente, è coerente con la natura del servizio prestato; b) da università e da istituti di ricerca e trasferimento tecnologico;

c) da enti pubblici, dal Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario di cui all'articolo 84 bis della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), dai centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali di cui all'articolo 85 della legge regionale 29/2005 e dal Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane di cui all'articolo 72 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato)>>;

d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

<<3 bis. Le persone impiegate dai fornitori di cui al comma 3 nell'ambito della prestazione del servizio di temporary management devono avere maturato esperienza nella prestazione di tale servizio o di servizio analogo pari ad almeno trentasei mesi, anche non continuativi. È ammesso il ricorso a personale con esperienza inferiore a trentasei mesi purché svolga attività fino ad un massimo del 50% delle giornate di lavoro complessive previste per la prestazione del servizio di temporary management.>>;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente: <<4. Le prestazioni del personale manageriale altamente qualificato di cui al comma 1, lettera b), sono rese in forza di un contratto di lavoro subordinato con qualifica di dirigente o di quadro intermedio. L'esperienza maturata dal personale manageriale nello svolgimento del tipo di prestazione oggetto dell'iniziativa o di prestazione analoga è pari ad almeno trentasei mesi, anche non continuativi. Il titolo di studio, i titoli professionali o i titoli di formazione del personale manageriale devono essere coerenti con il tipo di prestazione da rendere. Il relativo contratto definisce contenuti, termini, modalità e corrispettivo pattuito per la prestazione del personale manageriale.>>;

f) il comma 5 è abrogato.

## **Art. 7 Modifiche all'articolo 7 del DPREg 258/2015**

1. All'articolo 7 del decreto Presidente della Regione 258/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: <<, fatta salva l'eventuale espressa domanda della PMI richiedente affinché i medesimi incentivi siano concessi in osservanza del regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013>> sono soppresse;

b) alla fine del comma 2 sono aggiunte le parole: <<della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis>>;

c) la lettera c) del comma 5 è abrogata.

## **Art. 8 Modifiche all'articolo 8 del DPREg 258/2015**

1. All'articolo 8 del decreto Presidente della Regione 258/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica dopo la parola: <<aiuto>> sono aggiunte le seguenti: <<, cumulo>>.

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

<<1 bis. Ai fini di cui all'articolo 5, comma 1 ter, l'incentivo è concesso applicando, all'importo di cui al comma 1, la percentuale corrispondente al rapporto tra il valore della produzione relativo al territorio regionale e il valore totale della produzione dell'impresa come risultante dalla dichiarazione dell'IRAP. Qualora l'impresa sia esonerata dall'obbligo della dichiarazione dell'IRAP ai sensi della vigente normativa in materia, o in quanto impresa di nuova costituzione non sia stata ancora soggetta all'obbligo della presentazione della prima dichiarazione dell'IRAP, l'incentivo è concesso applicando all'importo di cui al comma 1 la percentuale corrispondente al rapporto tra il numero di lavoratori addetti con continuità a sedi ubicate nel territorio regionale rispetto al totale dei lavoratori addetti all'insieme delle sedi dell'impresa, registrati alla data di presentazione della domanda.

1 ter. I contributi di cui al presente regolamento possono essere cumulati con altri incentivi pubblici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1407/2013 e dall'articolo 8 del regolamento (UE) n. 651/2014.>>

### **Art. 9 Modifiche all'articolo 9 del DPRReg 258/2015**

1. All'articolo 9 del decreto Presidente della Regione 258/2015 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1:

- 1) la parola: <<iniziativa>> è sostituita con la seguente: <<domanda>>;
- 2) alla lettera a) la parola: <<50.000,00>> è sostituita con la seguente: <<40.000,00>>;
- 3) alla lettera b) la parola: <<70.000,00>> è sostituita con la seguente: <<60.000,00>>.

### **Art. 10 Modifiche all'articolo 10 del DPRReg 258/2015**

1. All'articolo 10 del decreto Presidente della Regione 258/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: <<1. La domanda di incentivo è presentata dall'impresa richiedente alla Camera di commercio competente ai fini dell'ammissione all'articolazione dello sportello di cui al comma 2 relativa al territorio provinciale nel quale sono stabilite le sedi di cui all'articolo 5, commi 1 bis e 1 ter o è stabilita la sede dove è fissato il luogo della prestazione dei soggetti che partecipano ai programmi master di alta formazione manageriale e imprenditoriale. Nel caso in cui le sedi di cui al primo periodo sono stabilite in differenti territori provinciali della Regione, la domanda è presentata alla Camera di commercio competente ai fini dell'ammissione all'articolazione dello sportello relativa esclusivamente ad uno dei territori provinciali interessati scelto dall'impresa richiedente quale territorio di riferimento.>>;

b) al comma 2 le parole: <<delle disposizioni vigenti in materia fiscale, a partire dalle ore 9.15 del giorno previsto quale termine iniziale di presentazione delle domande da apposito avviso emanato da Unioncamere FVG e pubblicato sul sito internet di Unioncamere FVG e sino alle ore 16.30 del giorno previsto quale termine finale di presentazione delle domande dal medesimo avviso>> sono sostituite dalle seguenti: <<dei termini e delle modalità stabilite con avviso approvato con decreto del direttore della struttura dell'Amministrazione regionale competente in materia di indirizzo, controllo e vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio, e pubblicato sul sito internet della Regione>>;

c) al comma 2 bis dopo le parole: <<delle iniziative>> sono aggiunte le seguenti: <<di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), o di quelle>>;

d) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati;

e) al comma 6 le parole: <<anno solare>> sono sostituite dalle seguenti: <<avviso di cui al comma 2. La domanda non può avere ad oggetto contemporaneamente una iniziativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e una iniziativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b)>>;

f) i commi 7, 8, 9, 10 e 11 abrogati;

### **Art. 11 Modifiche all'articolo 11 del DPRReg 258/2015**

1. Il comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 258/2015 è sostituito dal seguente: <<1. La Giunta regionale provvede a ripartire la dotazione finanziaria complessiva a disposizione su base provinciale. Il riparto è operato in proporzione al numero complessivo delle imprese attive in ciascun territorio provinciale come risultanti dal Registro delle imprese al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è effettuato il riparto.>>

### **Art. 12** Modifiche all'articolo 12 del DPRReg 258/2015

1. All'articolo 12 del decreto Presidente della Regione 258/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole: <<dal soggetto gestore>> sono sostituite dalle seguenti: <<dalla Camera di commercio competente>>;
- b) al comma 3 le parole: <<, attestato ai sensi dell'articolo 10, comma 4. Il soggetto gestore>> sono sostituite dalle seguenti: <<. La Camera di commercio competente >>;
- c) al comma 7 le parole: <<Il soggetto gestore>> sono sostituite dalle seguenti: <<Nel caso in cui la domanda in esito alla fase istruttoria di cui al presente articolo risulti inammissibile all'aiuto, la Camera di commercio competente>>;
- d) al comma 8 le parole: <<di Unioncamere FVG>> sono sostituite dalle seguenti: <<delle Camere di commercio competenti>>.

### **Art. 13** Modifiche all'articolo 13 del DPRReg 258/2015

1. All'articolo 13 del decreto Presidente della Regione 258/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2 le parole: <<Ulteriori risorse che si rendano disponibili nel corso dell'anno possono essere utilizzate per le domande non finanziate per carenza di risorse nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione>> sono soppresse.
- b) i commi 3 e 4 sono abrogati.
- c) la lettera b) del comma 5 è sostituita dalla seguente: <<b) gli obblighi del beneficiario previsti dall'articolo 21, comma 1>>.
- d) al comma 6 le parole: <<Il soggetto gestore>> sono sostituite dalle seguenti: <<La Camera di commercio competente>>.

### **Art. 14** Modifiche all'articolo 14 del DPRReg 258/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto Presidente della Regione 258/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla fine della lettera a) sono aggiunte le parole: <<per avvio dell'iniziativa si intende la data di sottoscrizione del contratto relativo alle prestazioni di servizi del temporary manager ovvero la data di sottoscrizione del contratto di lavoro subordinato con qualifica di dirigente o di quadro intermedio o la data di iscrizione ai programmi master di alta formazione manageriale e imprenditoriale;>>.
- b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: <<b) fideiussione bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari vigilati di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, d'importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000, e redatta secondo il modello reso disponibile in allegato allo schema di domanda, pubblicato sul sito internet della Camera di commercio competente).>>.

### **Art. 15** Modifiche all'articolo 15 del DPRReg 258/2015

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione n. 258/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole: <<al soggetto gestore>> sono sostituite dalle seguenti: <<alla Camera di commercio competente>>;
- b) al comma 3 le parole: <<Non è ammessa la variazione rispetto alla tipologia di contratto in base al quale sono effettuate le prestazioni del personale manageriale altamente qualificato qualora il provvedimento di concessione preveda che le stesse siano rese in virtù di un contratto di lavoro subordinato con qualifica di dirigente o di quadro intermedio>> sono soppresse;
- c) al comma 4 le parole: <<Il soggetto gestore>> sono sostituite dalle seguenti: <<La Camera di commercio competente>>.

### **Art. 16** Modifiche all'articolo 16 del DPRReg 258/2015

1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione n. 258/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera b) del comma 1 le parole: <<, in capo al beneficiario originario>> sono soppresse;

b) al comma 2:

1) le parole: <<del soggetto gestore e comunque su quello di Unioncamere FVG entro tre mesi dalla registrazione dell'atto relativo alle variazioni di cui al comma 1>> sono sostituite dalle seguenti: <<della Camera di commercio competente,>>;

2) alla lettera a) alla fine sono aggiunte le seguenti parole: <<, salvo che l'atto medesimo non risulti depositato presso il Registro delle Imprese presso la Camera di commercio competente>>;

c) al comma 3 le parole: <<del soggetto gestore>> sono sostituite dalle seguenti: <<della Camera di commercio competente>>.

### **Art. 17 Modifiche all'articolo 17 del DPRReg 258/2015**

1. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione n. 258/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: <<comma 7, lettera a), utilizzando lo schema approvato da Unioncamere FVG, mediante autonomo atto da adottarsi in base alle competenze statutariamente stabilite, e pubblicato sul sito internet del soggetto gestore,>> sono sostituite dalle seguenti: <<comma 5, lettera a), utilizzando lo schema approvato dal direttore della struttura dell'Amministrazione regionale competente in materia di indirizzo, controllo e vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio, e pubblicato sul sito internet della Regione>>;

b) al comma 2 le parole: <<se presentata prima della scadenza del termine stesso,>> sono soppresse;

c) al comma 3 le parole: <<mediante PEC all'indirizzo di PEC comunicato dal soggetto gestore unitamente al provvedimento di concessione dell'incentivo; in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data e l'ora di ricezione della PEC attestata secondo le modalità di cui all'articolo 10, comma 4,>> sono sostituite dalle seguenti: <<con le modalità stabilite nell'avviso di cui all'articolo 10, comma 2>>.

### **Art. 18 Modifiche all'articolo 18 del DPRReg 258/2015**

1. All'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione n. 258/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) alla lettera a) le parole: <<annullati in originale dall'impresa beneficiaria con apposita dicitura relativa all'ottenimento dell'incentivo,>> sono soppresse;

2) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: <<c bis) relazione concernente la realizzazione dell'iniziativa di sviluppo di adeguate capacità manageriali, con la descrizione delle attività svolte e dei risultati prodotti con riferimento alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, nonché delle modalità di svolgimento delle prestazioni da parte del personale manageriale altamente qualificato o del soggetto prestatore di servizi di temporary management;>>

3) alla lettera d) le parole: <<, salvo il caso delle prestazioni del personale manageriale altamente qualificato rese in forza di un contratto di lavoro subordinato>> sono soppresse;

b) il comma 4 è abrogato;

c) al comma 5 le parole: <<Il soggetto gestore>> sono sostituite dalle seguenti: <<La Camera di commercio competente>>;

d) la lettera c) del comma 7 è abrogata.

### **Art. 19 Modifiche all'articolo 19 del DPRReg 258/2015**

1. Al comma 1 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione n. 258/2015 le parole: <<del soggetto gestore>> sono sostituite dalle seguenti: <<della Camera di commercio competente>>.

### **Art. 20 Modifiche all'articolo 20 del DPRReg 258/2015**

1. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione n. 258/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 2 dopo le parole: <<presentazione della stessa>> sono aggiunte le seguenti: <<e l'impresa non ha richiesto la proroga ai sensi dell'articolo 17, comma 2,>> e dopo le parole: <<proroga del termine,>> sono aggiunte le seguenti: <<se la rendicontazione delle spese non è stata presentata o è stata presentata>>;

b) al comma 4 le parole: <<Il soggetto gestore>> sono sostituite dalle seguenti: <<La Camera di commercio competente>>.

### **Art. 21** Modifiche all'articolo 21 del DPREg 258/2015

1. All'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione n. 258/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: <<1. L'impresa beneficiaria è tenuta al rispetto dei sottoelencati obblighi dal momento di presentazione della domanda e per almeno tre anni a decorrere dalla data di conclusione dell'iniziativa:

a) essere iscritta nel Registro delle imprese;

b) mantenere le sedi dell'impresa esistenti al momento della presentazione della domanda attive nel territorio regionale.>>.

b) al comma 3 le parole: <<il soggetto gestore>> sono sostituite dalle seguenti: <<la Camera di commercio competente>>;

c) al comma 4 le parole: <<il soggetto gestore>> sono sostituite dalle seguenti: <<la Camera di commercio competente>>.

### **Art. 22** Modifiche all'articolo 22 del DPREg 258/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Regione n. 258/2015 le parole: <<il soggetto gestore>> sono sostituite dalle seguenti: <<la Camera di commercio competente>>.

### **Art. 23** Modifiche all'allegato C del DPREg 258/2015

1. L'indicatore del criterio valutativo b) dell'Allegato C del decreto del Presidente della Regione n. 258/2015 è sostituito dal seguente: <<Percentuale di intensità di incentivo richiesta ai sensi dell'art. 8, comma 1, prima dell'eventuale parametrizzazione di cui all'art. 8 comma 1 bis>>.

### **Art. 24** Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.